

REGOLAMENTO (CE) N. 1454/2000 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 per quanto riguarda le superfici di base regionali applicabili nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi istituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2704/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione ⁽³⁾ fissa le superfici di base regionali applicabili nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1461/95 ⁽⁵⁾, sono state presentate domande di riconversione per 6 884 ettari. Occorre pertanto adeguare la superficie di base.
- (3) In seguito ad una domanda presentata dai Paesi Bassi, è necessario fissare nuove superfici di base, conformemente al piano di regionalizzazione di tale Stato

membro, senza tuttavia modificarne la superficie di base totale.

- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2316/1999.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VI del regolamento (CE) n. 2316/1999 le superfici di base che figurano alle rubriche «Portogallo» e «Paesi Bassi» sono sostituite dalle superfici di base indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12.⁽³⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.⁽⁴⁾ GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2.⁽⁵⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 4.